

**CONVENZIONE TRA L'ASL SALERNO LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AUTORIZZATA E NON ACCREDITATA "STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. ANTONIO SALIERNO" PER CONSULENZE ANESTESIOLOGICHE RESE IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

**TRA**

l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno con sede legale in Salerno, Via Nizza n.146, Partita IVA 04701800650, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Iervolino, domiciliato per la carica, ai fini del presente atto, presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "ASL SA"

**E**

la struttura sanitaria privata autorizzata e non accreditata Studio Odontoiatrico Dott. Antonio Salierno, con sede legale in Torre Annunziata (NA), alla Via Carlo Poerio, 11 – P. IVA 05298061218, nella persona del Rappresentante legale Dott. Salierno Antonio C.F. R555FN63M22F839F, domiciliato, con poteri di firma e rappresentanza, ai fini della presente convenzione presso la sede legale della suddetta struttura, di seguito denominato semplicemente "Contraente"

**RICHIAMATI**

- la Legge 448/1998, art. 72, comma 7, che prevede che i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possano esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza;
- l'art.117 del CCNL 2016-2018 della Dirigenza medica e veterinaria area Sanità che definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero-professionali di cui all'art. 115, comma I, lett. d), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- l'art.13 del Regolamento disciplinante l'Attività libero-professionale intramuraria nella ASL Salerno adottato con Deliberazione del D.G. n. 405 del 16/12/2019 e successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 1199 del 13/10/2021, a mente del quale "si intende come attività di consulenza, ai sensi dell'art. 2, comma c) della D.G.R.C. n. 214/2007, l'espletamento di prestazioni professionali dei Dirigenti sanitari, individualmente o in équipe, a favore dell'Azienda che ne riceve richiesta da parte di terzi" e che detta attività può essere svolta anche "presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate, localizzate nel territorio della regione mediante apposita convenzione";

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue

**Art.1**

**(Oggetto della convenzione)**

L'ASL SA, aderendo alla richiesta struttura sanitaria privata autorizzata e non accreditata Studio Odontoiatrico Dott. Antonio Salierno, si impegna a fornire consulenze anestesiologiche rese, in virtù di rapporto fiduciario, dal Dott. Maurizio Manzi, dirigente medico dipendente di questa ASL, con rapporto di lavoro pieno ed esclusivo, in servizio presso l'U.O.C. Anestesia Rianimazione del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore;

**Art. 2**

**(Condizioni generali di esercizio)**

L'attività in oggetto dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria, nel D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi da parte dei pubblici dipendenti, nel "Codice di comportamento

dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel "Codice di Comportamento dell'ASL Salerno", adottato con deliberazione del Direttore Generale n.426 del 7/4/2021, nel "Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021" adottato dall'ASL Salerno con deliberazione del Commissario Straordinario n. 336 del 17/04/2019.

L'attività non può essere in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN.

E' vietato l'uso del ricettario del SSN.

L'attività avrà luogo al di fuori dell'orario di servizio, così da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi istituzionali.

L'incarico di cui alla presente convenzione non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato tra il Contraente ed il Dirigente sanitario incaricato.

L'attività non può essere effettuata se il professionista risulta assente dal servizio per malattia, astensione dal servizio ai sensi della Legge n.104/92, permessi retribuiti a giornata intera, ferie, riposi settimanali e riposi compensativi, sciopero, periodi di aspettative per motivi personali o familiari o comunque denominati, durante la copertura dei turni di pronta disponibilità.

Il Dirigente interessato sottoscrive il presente atto per accettazione.

### **Art.3**

#### **(Luogo di svolgimento)**

Le prestazioni saranno effettuate presso lo Studio Odontoiatrico Dott. Antonio Salierno.

### **Art.4**

#### **(Compensi)**

Trimestralmente il Contraente farà pervenire all'ASL Salerno– UOSD Ufficio Centrale ALPI (alpi@aslsalerno.it) – la rendicontazione dell'attività effettuata, specificando i propri dati identificativi ai fini dell'emissione della fattura.

Si precisa che l'IRAP, così come l'imposta di bollo/ IVA se dovuta, rimangono a carico del reale fruitore della prestazione, ossia del soggetto esterno richiedente.

L'ASL Salerno, per il tramite della U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali, provvederà ad emettere, entro i successivi 30 giorni, regolare fattura, che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

Una volta riscontrato l'avvenuto pagamento, l'incasso sarà comunicato alla UOSD Ufficio Centrale ALPI che provvederà a trattenere, così come stabilito dalla Commissione paritetica ALPI nella seduta del 17 febbraio 2020, la quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti (1,5%), la quota Fondo Perequativo (5% al netto della quota amministrazione), la quota supporto organizzativo (2%) e la quota da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa (5%) e liquiderà al Dirigente sanitario il compenso dovuto.

I compensi percepiti dal sanitario saranno assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi di lavoro dipendente (Cir. Min. Fin. n. 69 del 25/3/99) e pertanto saranno esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale e assistenziale.

### **Art.5**

#### **(Copertura assicurativa)**

Per quanto concerne la copertura assicurativa si applica quanto disposto dall'art.24 del vigente Regolamento per lo svolgimento dell'attività L.P.I., approvato dall'ASL Salerno con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019, così come integrato e modificato con deliberazione n. 1199 del 13/10/2021.

L'ASL Salerno è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature presso il Contraente.

### **Art.6**

#### **Sicurezza nei Luoghi di lavoro**

I Dirigenti sanitari interessati, ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008 e normativa ad esso collegata) hanno, nei confronti del Contraente, gli

stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

#### **Art.7**

##### **(Modifiche alla convenzione)**

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere disposte solo previo accordo tra le parti e adozione di specifici provvedimenti.

#### **Art.8**

##### **(Inadempienze e cause di risoluzione)**

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- nei casi di ritardi ingiustificati da parte del Contraente nel pagamento dei corrispettivi all'ASL Salerno.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi di cui all'art.2 della presente convenzione.

#### **Art.9**

##### **(Riservatezza e trattamento dei dati)**

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR", in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi" e al D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii, l'ASL Salerno, il Contraente ed il sanitario interessato si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta.

Gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, ricade in capo al Contraente, quale titolare del trattamento dei dati sensibili.

#### **Art.10**

##### **(Durata)**

La presente convenzione è a termine, avrà durata di anni uno (1) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Qualora prima della scadenza il Contraente ritenesse necessario rinnovare o prorogare la presente convenzione, dovrà far pervenire all' UOSD Ufficio Centrale ALPI apposita richiesta, affinché si adottino gli atti necessari.

E' data facoltà, a ciascuna delle parti, di recedere dalla presente convenzione nel corso della sua esecuzione, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'altra parte tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatta salva inoltre la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali che ne impediscano il proseguimento.

#### **Art.11**

##### **(Controversie)**

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Salerno.

#### **Art.12**

##### **(Spese di bollo e di registrazione)**

Le spese relative all'imposta di bollo, se ed in quanto dovute, sono a carico del Contraente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

**Art.13**

**(Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla vigente legislazione in materia di attività libero professionale ed in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto in data.....

**Per l'ASL Salerno**

Il Direttore Generale  
Dott. Mario Iervolino

**Per lo Studio Odontoiatrico Dott. Antonio Salierno**

Il Legale rappresentante  
Dott. Antonio Salierno

Il Dott. Maurizio Manzi- per accettazione \_\_\_\_\_